

sarà gradatamente aumentata di una somma equivalente la prestazione della suindicata rendita netta. Saranno inoltre gli aventi diritto, a cui favore si effettui la devoluzione, tenuti al pagamento dei debiti quantitativi esistenti a carico dell'ente morale nella proporzione dei beni che loro pervengono.

« In nessun caso potrà la reversibilità o devoluzione aver luogo nei beni, i quali sono devoluti ai comuni per il disposto dell'articolo 19. »

**PIROLI.** Domando la parola per avere uno schiarimento intorno agli effetti della modificazione che verrebbe portata all'articolo che si discute in seguito alla proposta dell'onorevole Cordova.

Se ho inteso bene, per effetto di queste modificazioni si farebbe una distinzione tra il caso in cui la reversibilità o devoluzione avvenga in seguito alla condizione verificata della soppressione, e il caso in cui la reversibilità si verifichi per tutt'altra causa preveduta nell'atto di fondazione, nel quale ultimo caso i beni dovrebbero darsi *in natura* a chi di diritto.

Ora io domando, i beni che oggi sono vincolati dal patto di reversibilità per condizioni diverse da quella della soppressione, dovranno eccettuarsi dalla convertibilità in rendita dello Stato, e rimarranno inalienabili fino al verificarsi della condizione di reversibilità? Chiamo l'attenzione della Camera ad avvertire questa conseguenza che mi pare evidente.

**CORDOVA.** Sicuramente che l'effetto giuridico, non parlo dell'inconveniente che prevede l'onorevole Piroli, è precisamente quello che egli dice, ma è inevitabile ogni qual volta si voglia essere giusti, se non si vuole calpestare ogni sorta di diritto privato e ogni ragione di coloro che sono chiamati a raccogliere determinati beni. Non si può giustificare il sostituire rendita capitale 36 a beni in natura capitale 100, a favore di privati, che in quanto la legge possa dire: « Io vi fo la grazia di farvi toccare questi beni perchè senza di me non li avreste toccati, ma ne esigo una parte. » Ma quanto al privato che si trova in tutt'altra condizione, vale a dire che anche senza la legge li avrebbe conseguiti, perchè il caso di riversione è verificato, la legge non può fare le stesse riserve. Non è sua opera il fatto che produce la riversione. Così allora vi è modo di togliere al privato i beni che ha diritto di ricevere in natura.

E l'onorevole Piroli può facilmente riconoscere che ognuno che aliena deve essere ben sicuro del diritto che ha sui beni che aliena, e quindi lo Stato non può darsi della necessità di diritto in cui è posto di conoscere se i beni devoluti sono liberi prima di disporne.

Non ammetteremo che lo Stato possa agire ciecamente in tutte le sue operazioni; naturalmente coloro che hanno dei diritti di rescissione da esercitare si affretteranno a farli valere, e l'onorevole Piroli può benissimo comprendere che questi casi non sono frequenti, è più morale e giuridica l'importanza della mo-

zione che io ho fatta, di quello che possa essere economica per la qualità dei suoi effetti, poichè nella maggior parte dei casi di riversione che possono essersi verificati indipendentemente dalla soppressione, certamente non si sarà tardato a far valere i diritti, a presentare le istanze, che quindi già si conoscono.

Può esservi stato alcuno ignaro de' suoi diritti che non deve perciò perderli, ma nella maggior parte dei casi si saranno presentate le istanze convenevoli.

**PRESIDENTE.** Gli ultimi due paragrafi sono dunque così formulati:

« A misura che cesseranno le pensioni anzidette sarà gradatamente aumentata di una somma equivalente la prestazione della suindicata rendita netta.

« Saranno inoltre gli aventi diritto, a cui favore si effettua la devoluzione, tenuti al pagamento dei debiti quantitativi esistenti a carico dell'ente morale nella proporzione della rendita che loro perviene.

« In nessun caso potrà la reversibilità o devoluzione aver luogo nei beni, i quali sono devoluti ai comuni pel disposto dell'articolo 19. »

**FIASTRI.** Domando la parola per uno schiarimento.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**FIASTRI.** È precisamente sopra quest'ultima parte che io voglio domandare uno schiarimento.

A me pare che le condizioni contemplate dall'articolo 19 siano identiche a quelle dell'articolo 20, e quindi sarebbe bene aggiungere, al caso contemplato dall'articolo 19, l'altro caso contemplato nell'articolo 20.

E poichè ho la parola, domando un altro schiarimento.

Io domando se la Commissione, quando userà della facoltà, in forza del regolamento, di coordinare le diverse disposizioni degli articoli di questa legge, non vorrà all'articolo 19 aggiungere quella frase che è stata aggiunta nell'articolo 20, cioè la seguente: « ai comuni, nei quali esistono, o esistevano le case religiose soppresse da questa e dalle precedenti leggi, saranno devoluti, ecc. » Il concetto è uno solo, e la redazione debbe essere conforme, per ragioni di logica, e per ragioni di giustizia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha la parola.

**RAELI, relatore.** Per la prima partesì è già provveduto coll'aggiunta di quegli istituti i quali sono destinati all'istruzione pubblica ed alla beneficenza: quanto poi al comprendere anche i fabbricati, di cui all'articolo 20, da parte della Commissione non si avrebbe difficoltà, perchè si tratta di conservare i fabbricati allo stesso uso di utilità comunale cui i fondatori intendevano secondo lo spirito dell'epoca. In quanto all'aggiunta che egli domanda, è già stata introdotta ieri nell'articolo coll'ammissione dell'emendamento dell'onorevole Melana.

**FIASTRI.** Faccio osservare che nella ristampa degli articoli già approvati, non esiste la modificazione nella